

Avv. Antonio Zimbardi

Avv. Arianna Coppola

via Valdinievole, 8 00136 – Roma

Tel/Fax. 06/70613818 – Cel. 3208987248

avvzimbardi@gmail.com

avv.ariannacoppola@gmail.com

Sunto del Ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma

Sezione I Quater

n.R.G. 933/2024

Ordinanza del 19/06/2024, n. 2616

Il Sig. [...], ed ivi residente, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C, antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org, fax 06/70613818) e Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C; ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org, fax 06/70613818), giusta procura unita al Ricorso, con domicilio digitale eletto ai surriferiti indirizzi pec, ha proposto ricorso nei confronti del **Ministero dell'Interno**

AL FINE DELL'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,

- del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura di stabilizzazione nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del verbale presupposto a tale decreto - e relativa scheda medica - con cui il Ministero dell'Interno avrebbe accertato in capo all'odierno ricorrente, durante la visita del 16/11/2023, la causa di esclusione per cui si ricorre;
- di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.

IN FATTO

In fatto lo scrivente ha dedotto quanto segue:

1. Con decreto n. 238 del 14/11/2018 il Ministero dell'Interno ha indetto una procedura di stabilizzazione nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'odierno ricorrente – quale vigile volontario impiegato ormai da oltre un decennio nell'ambito del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - ha presentato domanda di partecipazione venendo ammesso alla procedura in parola.
2. L'Amministrazione ha, quindi, sottoposto il ricorrente all'accertamento psico-fisico e attitudinale, all'esito del quale, il 16/11/2023, la Commissione gli ha sin da subito anticipato la non idoneità dovuta ad un presunto eccesso di massa grassa. Nella contestualità dei tempi il ricorrente ha presentato domanda di accesso agli atti, ricevendo la conferma della causa di esclusione, vale a dire un presunto eccesso di massa grassa che sarebbe stato evidenziato dall'esame bioimpedenziometrico svolto dalla p.a.
3. Da qui la necessità del presente ricorso.

IN DIRITTO

Lo scrivente, in diritto, ha formulato il seguente motivo di gravame:

Eccesso di potere per carenza d'istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione (i) dell'art. 1, Comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 del 4/11/2019, (ii) dell'art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 richiamato dal summenzionato art. 1, Comma 1, lettera b), del D.M. n. 166 cit., e (iii) della Direttiva tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con D.p.r. n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12/01/2015, n. 2 approvata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 11/03/2016.

4. Il giudizio di non idoneità espresso dalla p.a. è viziato.
5. Prima di recarsi a Roma ad eseguire la visita selettiva l'odierno ricorrente si è sottoposto, tra l'altro, ad esame bioimpedenziometrico onde essere certo di non incorrere in un eccesso di massa grassa, principale causa di esclusione all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ebbene, **il 13/11/2023, solo 3 giorni prima della visita selettiva**, l'odierno ricorrente si è recato presso il Centro Biomedico Iside; qui il Medico-Biologo Nutrizionista l'ha sottoposto a specifico esame bioimpedenziometrico: il **referto** ha reso una massa grassa **del [...]%** entro il parametro del 24,2% (22+10%) previsto dall'art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015 e, di conseguenza, dal D.M. n. 166 del 04/11/2019.
6. Non appena appreso della sua inidoneità, **precisamente il 24/11/2023 – cioè solo 8 giorni dopo la visita nell'ambito della procedura di stabilizzazione** – l'odierno ricorrente ha eseguito un nuovo esame bioimpedenziometrico presso il medesimo Centro Iside s.r.l.: qui il **referto** del macchinario utilizzato dal Medico-Biologo Nutrizionista ha reso ancora l'evidenza dell'idoneità, dando conto di una massa grassa **del [...]%**, dunque confermando l'esito dell'esame già eseguito in data 13/11/2023.
7. Non solo. **In data 27/11/2023, dunque solo 11 giorni dopo la visita in sede selettiva**, l'odierno ricorrente è riuscito a prenotare una visita **presso la struttura pubblica dell'A.S.P. di Ragusa**: qui il **Medico-nutrizionista** l'ha

sottoposto ad esame bioimpedenziometrico il cui **referto** ha reso una massa grassa **del [...]%**; dunque ancora una volta entro il parametro di legge del 24,2% previsto dall'art. 3 del D.p.r. n. 207 del 17/12/2015, **peraltro assolutamente coerente con le due visite eseguite presso il Centro Iside.**

8. Tali valori hanno dato una massa grassa assolutamente sovrapponibile, compresa tra il [...]% e il [...], ciascuno entro il limite di legge. Quando la p.a. ha trasmesso il *report* del macchinario da essa utilizzato nell'ambito della sede selettiva (v. ancora **doc.3**) l'odierno ricorrente ha quindi dovuto prendere atto, suo malgrado, dell'illegittimità del giudizio di non idoneità. Infatti, **contrariamente a quanto emerso solo 3 giorni prima e 8-11 giorni dopo l'esame in sede selettiva,** tale macchinario aveva reso una percentuale di massa grassa **di ben il [...]%**, totalmente difforme da quella degli altri due esami. **L'errore è palese tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la visita selettiva e i due esami (3-8-11 gg.).**

9. Deve osservarsi, in proposito, come i due esami eseguiti a margine di quello selettivo abbiano reso non solo un dato della massa grassa erroneo, ma anche quello dell'altezza. Infatti, **tali esami hanno reso valori sovrapponibili: altezza [...] cm e peso [...] kg nell'un caso, altezza [...] cm e peso [...] Kg. nell'altro, altezza [...] cm e peso [...] Kg. nell'ultimo, con una massa grassa tra il [...]% e il [...], tutti inesorabilmente con una percentuale di massa grassa uguale e al di sotto del limite massimo previsto dalla legge. Si tratta di dati del tutto difformi da quelli resi dal report in sede selettiva;** basti pensare che il 16/11/2023 l'esame bioimpedenziometrico eseguito dalla Commissione dei vigili del fuoco ha reso un'altezza di [...] cm, decisamente diversa da quella effettiva certificata – con una sostanziale coerenza – dal Centro Iside e dall'ASP di Ragusa, con una massa grassa irragionevolmente superiore, di ben il 5,9%, 4,5%, 4,4% in più rispetto alle visite del 13-24-27/11/2023.

10. Per di più, l'inattendibilità dell'esame bioimpedenziometrico eseguito in sede selettiva emerge da un'ulteriore considerazione. Il macchinario utilizzato, stando al *report*, risulta essere di Marca Seca Modello mBCA 515. Ebbene, tale macchinario, in quanto apparecchio elettromedicale, non solo deve essere **certificato, omologato e tarato ai sensi del Regolamento (UE) n. 745/2017 (già Direttiva 93/42/CEE),** ma deve anche essere utilizzato rispettando ogni prescrizione del relativo Manuale d'uso il quale prevede espressamente (v. pagg. 66 e 67) che: <<La tecnologia di misurazione dell'apparecchio per l'analisi della biimpedenziometria (BIA) deve essere controllata ogni due

*anni>> (pag. 66) e <<La tecnica di misurazione dell'apparecchio per l'analisi della bioimpedenza (BIA) deve essere controllata ogni due anni. In occasione di questo controllo consigliamo di eseguire la manutenzione dell'intero apparecchio>> (pag. 67). Ebbene, lo scrivente **non ha evidenza del rispetto di alcuna di tali prescrizioni** da parte della p.a.: né della validità del certificato di qualità, né dell'intervenuta omologazione, né della taratura dell'apparecchio, né del suo controllo biennale, benché imposti dalle precitate disposizioni.*

11. Per quanto esposto appare calzante il precedente di codesto T.A.R. del Lazio di cui alla **Sentenza del 17/11/2022, n. 15263**, allorché lo stesso – esprimendosi in un caso analogo, in cui la candidata aveva prodotto una certificazione sanitaria di 4 giorni prima della visita concorsuale di struttura privata, oltre ad una di 10 giorni dopo di struttura pubblica, attestanti una percentuale di massa grassa fra il 22% e il 24%, inferiore al 31,5% riscontrato dalla Commissione dei vigili del fuoco, a fronte di un divario di misurazione dell'altezza di 1,1 cm accertato in sede di verifica – ha accolto il ricorso riconoscendo che: **“al di là di quanto possa essere stata l'entità dell'errore nel caso di specie, v'è che allora tutta la certificazione medica, a base del provvedimento censurato, finisce per perdere di piena attendibilità, nulla invero potendo escludere che anche altri parametri (come ad esempio quelli del peso e della massa grassa riportati quel giorno dalla Commissione medica) non siano stati analogamente afflitti da errori”** (v. anche Sezione I Quater, **Ordinanza del 23/11/2023, n. 7666**).

Lo scrivente ha quindi proposto la seguente istanza istruttoria e cautelare:

DOMANDA ISTRUTTORIA EX ART. 66 C.p.A. E CAUTELARE EX ART. 55 C.p.A.

12. Quanto esposto rende evidenza della ragione del ricorso.

13. Ciò posto, lo scrivente formula domanda istruttoria ex Art. 66 C.p.A. chiedendo, sussistendone i presupposti, che l'Ecc.Mo T.A.R. nomini un Organo verificatore che, in contraddittorio tra le parti, abbia il fine di verificare la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di un “indice di massa grassa” superiore/inferiore alla soglia di legge, con esame bioimpedenziometrico e con esatta misurazione dell'altezza. Tale verifica richiede un intervento di codesto T.A.R. nella sede cautelare, stante la natura dell'accertamento incompatibile con il tempo del giudizio di merito. All'esito favorevole della verifica, acclarata la sua idoneità, lo scrivente chiede che l'Ecc.Mo T.A.R. ammetta il ricorrente con riserva al prosieguo della procedura selettiva.

Tutto ciò premesso, il Sig. [...], come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

- 1) **In via istruttoria e cautelare**, disporre verifica sulla persona del Ricorrente; all'esito favorevole della verifica, riammettere con riserva il Ricorrente al prosieguo della procedura selettiva.
- 2) **Nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.

Si producono i documenti di cui in narrativa.

Con profonda osservanza.

(avv. Arianna Coppola)

(avv. Antonio Zimbardi)